

## **Regolamento Riconoscimento CFU CdS L-5 C22 Filosofia**

- 1) La competenza del riconoscimento CFU è del Collegio Didattico del CdS in Filosofia
- 2) Il CdS riconoscerà, come da DM 16 marzo 2007, art. 3, c. 8, e salvo quanto riportato nell'art.6, il maggior numero di CFU possibili, seguendo le norme qui presentate e motivando sempre il mancato riconoscimento. Il CdS si riserva, se ritenuta opportuna, la possibilità di convocare lo studente richiedente per un colloquio personale finalizzato a verificare le competenze acquisite.
- 3) Lo studente che non volesse mantenere nel proprio piano di studio eventuali insegnamenti riconosciuti tra quelli a scelta, potrà spostarli fuori piano nelle successive presentazioni dei piani studio.
- 4) Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi predeterminanti:
  - a. Possono essere riconosciute solo le attività formative presenti nel piano didattico del regolamento e del manifesto della coorte di riferimento corrispondente all'anno di ammissione.
  - b. Il riconoscimento di un'attività può derivare da un'unica attività sostenuta nel caso in cui il numero dei cfu acquisiti sia almeno equivalente a quello dell'attività riconosciuta o dal riconoscimento congiunto di più attività i cui CFU vengono sommati fino al raggiungimento dei CFU dell'attività riconosciuta.
  - c. Deve esserci identità di SSD Settore Scientifico Disciplinare tra attività sostenuta e attività riconosciuta. È tuttavia possibile, tramite verifica dei contenuti dell'attività sostenuta, riconoscere CFU in un SSD differente da quello in cui si è sostenuta tale attività.
  - d. I CFU conseguiti in attività svolte in un corso di livello superiore (nella fattispecie laurea magistrale, specialistica, corsi post-laurea) non sono presi in considerazione.
  - e. Il voto dell'attività convalidata è il medesimo di quello dell'attività sostenuta. Se il voto non è espresso in trentesimi, il Collegio procederà a una conversione proporzionale con approssimazione per eccesso. Se l'attività riconosciuta deriva dal riconoscimento congiunto di più esami, il voto sarà la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività sostenute;
  - f. In caso di attività sostenute in Università straniere, si fa riferimento a quanto riportato nel bando di iscrizione e determinato dai regolamenti d'Ateneo [*appendice 2 Regolamento studenti*].

- g. I CFU dell'elaborato finale non possono essere riconosciuti.
- 5) In base al numero di CFU riconosciuti, lo studente sarà iscritto a un determinato anno di corso, secondo lo schema seguente. Eventuali CFU sovrannumerari non concorrono a stabilire l'anno di iscrizione:
- a. fino a 47 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;
  - b. da 48 a 107 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno;
  - c. da 108 CFU, lo studente è iscritto al terzo anno.
- 6) Lo studente può ottenere il riconoscimento delle attività fino a un limite di 120 cfu, in modo da garantire l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche del corso di laurea necessarie per assicurare il raggiungimento di obiettivi formativi adeguatamente coerenti a quelli dichiarati e presenti nel regolamento didattico e nella scheda SUA. Si precisa tuttavia che nel caso sia necessario escludere il riconoscimento di attività per garantire questo limite, nei cfu da conseguire verrà privilegiata la presenza di insegnamenti in discipline filosofiche attivate nel Manifesto della coorte di riferimento secondo questo ordine: 1) Insegnamenti Caratterizzanti, 2) Insegnamenti di Base, 3) Insegnamenti Affini.
- 7) Il limite al punto precedente può essere superato solo se lo studente chiede il trasferimento da un corso di laurea appartenente alla medesima classe (L-5 Filosofia). In questo caso la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati e il limite può essere superato. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 [REGOLAMENTO STUDENTI art.19 c.5].
- 8) Il Collegio – in base alla legge dell'11 luglio 2002, n. 148, che ratifica la Convenzione di Lisbona dell'11/4/1997 – è competente nel riconoscimento dei cfu/ECT conseguiti nei periodi di studio svolti presso Università straniera, ovvero dei titoli di studio conseguiti all'estero.
- 9) Non vengono riconosciuti per obsolescenza i CFU di precedenti carriere concluse più di 15 anni prima della richiesta di riconoscimento.
- 10) Non vengono riconosciuti per obsolescenza i CFU di precedenti carriere non concluse (per ritiro, decadenza o qualsiasi altra ragione) da più di 15 anni prima dalla richiesta di riconoscimento. Si ritiene valido il conteggio dall'ultimo anno di iscrizione certificata.
- 11) Nel caso di carriere dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 vale quanto stabilito dal Regolamento degli studenti d'Ateneo<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Art.28 Regolamento studenti d'Ateneo

12) Il Collegio può riconoscere CFU derivanti da esperienze professionali caratterizzati da elevata coerenza con gli obiettivi del corso di studi, in numero massimo di 6 CFU e solo per i crediti delle Altre attività formative.